


ANNO 30  
SECONDA SERIE  
FEBBRAIO 2024

N°  
**12**

**pqm**

**PIQUEMME**  
**Notiziario**  
**Camera Civile**  
**Padova**  
Alberto Trabucchi





## IN QUESTO NUMERO:

<b>PMQ: un po' di storia</b> di Nicola Cospite	P.2
<b>Assemblea Nazionale delle Camere Civili</b> di Ettore Busi	P.4
<b>Il rito semplificato e l'opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso: un tabù.</b> di Federica Sacchetto	P.6
<b>Brevi note in tema di actio interrogatoria ex art. 481 c.c.</b> di Paolo Meneghel e Marco Violato	P.10
<b>Il Regime forfettario in ambito forense. Requisiti, limiti e principali novità</b> di Filippo Doro	P.12
<b>Specializzazioni: buone notizie da Padova</b> di Monica Ceravolo	P.14
<b>Amicus curiae: l'Unione Nazionale delle Camere Civili in Corte Costituzionale</b> di Monica Ceravolo	P.15
<b>Plusvalenze immobiliari. Le cessioni di immobili oggetto del Superbonus</b> di Stefania Farruggia	P.19
<b>Gli orientamenti del Tribunale... di casa nostra</b> di Marta Lico e Fiorenza Tomat	P.21

Attendiamo i vostri articoli, lettere, richieste,  
segnalazioni che potrete inviare  
al seguente indirizzo e-mail: [pqmpadova@gmail.com](mailto:pqmpadova@gmail.com)



### **Piquemme**

Notiziario della Camera Civile di Padova  
Anno 30 | Seconda serie - N°12  
Febbraio 2024

**Direttore Responsabile:**  
Biancamaria Stivanello

Periodico di contenuto professionale  
Questo numero è stato chiuso il 01/02/2024  
Autorizzazione del Tribunale di Padova  
N.1408 del 15 aprile 1994

### **Comitato di Redazione:**

Monica Ceravolo  
Marta Lico  
Fiorenza Tomat  
Marco Violato

### **Stampa:**

Berchet - Service di stampa - Padova

## PQM: un po' di storia

di Nicola Cospite, Avvocato in Padova

### 1. I trent'anni della rivista e le sue due serie.

I lettori più attenti avranno notato che nella copertina di quest'ultimo numero della nostra rivista, sotto l'indicazione dell'anno dall'inizio delle pubblicazioni, il 30°, e accanto al numero, il 12, vi è la specificazione "seconda serie".

L'esigenza di una tale precisazione trova origine nell'intento di eliminare il dubbio che in così tanti anni siano stati pubblicati così pochi numeri, all'incirca uno ogni tre anni. In realtà in questi tre decenni sono usciti complessivamente 42 numeri, 30 della prima serie, fino al 2013, e 12 di questa seconda serie, dal 2016 ad oggi. Nel 2024 cade dunque un anniversario importante per PQM, e questo ci induce a ripercorrerne brevemente la storia.

Siamo riusciti a reperire tutti i numeri finora pubblicati, tranne i primi quattro. Il quinto reca l'indicazione "Anno 5", n. 5, gennaio-aprile 1998, e in esordio vi è l'articolo a firma di Patrizia Cascadan intitolato "PQM si rinnova", in cui si legge: *"Torna alla stampa PQM, il notiziario della Camera Civile dopo una pausa – anche di riflessione – che auspichiamo foriera di novità. Innanzitutto, PQM è cambiato nelle dimensioni che risultano ridotte, anche al fine di consentire una consultazione più agile e – speriamo – frequente, in quanto il nuovo formato consente che PQM trovi collocazione nelle nostre biblioteche. (omissis) Va da sé che ogni modifica dell'aspetto esteriore è ovviamente correlata ad un cambiamento dei contenuti se non degli obiettivi che PQM si propone. (omissis) Nonostante le annunciate novità, PQM ha mantenuto la numerazione progressiva rispetto alle precedenti uscite e ciò perché il nuovo Comitato di redazione, pur valutando l'opportunità di operare talune modifiche al giornale, vuole ribadire anche in questo modo il forte legame con il passato"*.

Si è arrivati così al n. 30, "Anno 20", febbraio 2013. Poi c'è stata una pausa di tre anni, e nel maggio 2016 usciva, ancora con l'indicazione "Anno 20", un nuovo fascicolo, contrassegnato però dal n. 1: doveva trattarsi, evidentemente, di una nuova serie. Il primo articolo si intitolava "... Dove eravamo rimasti?", e l'allora presidente Maurizio Molinari scriveva: *"È con grande soddisfazione che assisto alla ripresa delle pubblicazioni della rivista PQM"*. Con questa seconda serie siamo appunto giunti, con il presente fascicolo, ad "Anno 30", n. 12, febbraio 2024.

### 2. Gli avvicendamenti nella Direzione e nel Comitato di redazione.

È doveroso ricordare, con gratitudine, coloro che si sono avvicendati quali direttori responsabili o componenti del Comitato di redazione. A essi va il merito di aver fatto vivere e progredire questa bella pubblicazione, che molti considerano un fiore all'occhiello della Camera Civile patavina.

Primo direttore è stato Paolo Alvigini, fondatore della nostra associazione, al quale nel 2005 è succeduto Mario Liccardo per un anno, in quanto nel 2006 la direzione è stata assunta da Biancamaria Stivanello che la mantiene tuttora.

Nel 1998 la redazione era formata da Patrizia Cascadan, Carla Secchieri, Biancamaria Stivanello, Maria Dalla Serra e Barbara Forattini.

Nel 2001 il Comitato di redazione si arricchiva di ulteriori membri: Valeria Raudino, Claudio Masiero e Laura Bergamo. Alla fine del 2002 ne uscivano Patrizia Cascadan, Barbara Forattini e Valeria Raudino, ed entrava a farne parte Domenico Lucarini.

Nel 2010 il Comitato di redazione si rafforzava con l'arrivo di Ettore Busi, Sara Giordani, Elena Zoppelli e Giovanna Golfetto. Nel 2013 ne uscivano Maria Dalla Serra, Claudio Masiero, Ettore Busi e Sara Giordani, ma entrava Paolo Pasqualin.

Dopo la ricordata pausa di tre anni, dal 2013 al 2016, PQM riprendeva le pubblicazioni, e iniziava così la seconda serie, di cui abbiamo detto all'inizio, con un Comitato di redazione quasi del tutto rinnovato: restava solo Giovanna Golfetto, e facevano il loro ingresso Marta Lico, Lucio Squillace, Fiorenza Tomat e Valentina Zorzan. La precedente redazione si congedava scrivendo tra l'altro: *"Abbiamo fatto il nostro tempo; ora abbiamo fatto un passo indietro, mentre altri hanno fatto un passo avanti; i più giovani (non tutti: ciao Lucio!) del nuovo comitato. È la storia; ed è una bella storia, che si muove e si rinnova continuamente, per non mancare mai di freschezza, di nuova vita anche nell'ambito del lavoro"*. Il nuovo Comitato a sua volta esordiva scrivendo: *"Afferriamo con entusiasmo il testimone passatoci dal 'vecchio' comitato, con la speranza di fare un buon lavoro, così come è stato fatto in passato ... dunque, iniziamo! Ma, prima, un grazie a chi ci ha preceduto, a chi rimane, a chi ha dato fiducia a questo 'nuovo' comitato, a chi ha fornito il suo contributo a questo 'primo' numero e a chi lo vorrà fare in futuro"*.

Dopo sei anni di apprezzata collaborazione, nel 2022 Lucio Squillace lasciava la redazione della rivista, e le Colleghe del Comitato scrivevano *“ringraziamo di cuore Lucio per la serietà, la professionalità, la correttezza e la preparazione che ha sempre generosamente speso per dare vita ai numeri della rivista pubblicati negli ultimi anni”*, dando altresì notizia che PQM *“inaugura con il presente numero, proprio grazie a Lucio, uno spazio dedicato alle pronunce di merito e di legittimità di particolare interesse”*. Qualche mese dopo il Comitato di redazione si arricchiva con l'ingresso di Monica Ceravolo, e poi di Marco Violato che sostituiva Valentina Zorzan, alla quale le Colleghe rivolgevano un *“Grazie Valentina”*, ricordando che *“Negli ultimi anni, ogni qualvolta è stato necessario trovare, a nome della nostra redazione, le parole giuste per rappresentare una situazione delicata o raccontare una vicenda che ci stava particolarmente a cuore, è stata lei ad occuparsene, perché tutti le abbiamo sempre riconosciuto il pregio di saper cogliere con facilità il giusto equilibrio tra formalità ed empatia, tra rigore e semplicità, tra professionalità e vicinanza”*. Da questo numero, dopo tredici anni, non fa più parte del Comitato di redazione Giovanna Golfetto, alla quale la Rivista rivolge, come si può leggere nei saluti successivi, un sentito *“Grazie Giovanna!”*

### 3. Gli autori e le rubriche.

A PQM hanno contribuito con i loro articoli molti avvocati, non solo della Camera civile, ma anche magistrati, notai, professori universitari, commercialisti, dirigenti di cancelleria, i cui nomi sarebbe troppo lungo menzionare.

Tra le rubriche si possono ricordare *“I desiderata della Camera Civile”*, dove hanno trovato spazio le richieste e le proposte dei lettori, *“La giurisprudenza di ... casa nostra”*, nella quale è stato dato conto di interessanti pronunce di Giudici padovani, *“Studio cercasi ...”* per rendere più agevole ai neo laureati la ricerca dello studio dove svolgere il tirocinio forense, ma anche ai neo avvocati la ricerca di uno studio con cui collaborare (erano anni in cui i praticanti erano tanti e avevano difficoltà a trovare uno studio disposto ad accoglierli), *“UP ... and DOWN”* che nel 2016, con l'avvio della seconda serie di PQM, abbandonando l'anglicismo, cambiava nome e diventava *“Ci piace Non ci piace”*, con riferimento a ciò che del nostro ambiente viene o non viene apprezzato, e *“L'angolo di Lucio”* con la segnalazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Dal 2019 vengono proposti, con la denominazione *“Crosslaw”* (tornano gli anglicismi) anche dei cruciverba (preferiamo questo termine

che richiama il nostro latino) in materia legale. Infine non si possono dimenticare le gustose vignette umoristiche di Carlo Cappellari, che fin dal 1998 sono presenti in quasi tutti i numeri di PQM, e che meriterebbero di essere raccolte e ripubblicate.

Per scrivere questa breve storia, come si può immaginare, ho dovuto rivedere tutti i numeri di PQM, ma posso assicurare che è stato un vero piacere. Così ho potuto rileggere alcuni articoli che hanno richiamato alla mia memoria graditi ricordi, e altri che sono ancora di viva attualità. E mi è venuto spontaneo augurare a questa nostra rivista – tornando al latino – *ad multos annos e ad maiora semper!*

Nicola Cospite



# Assemblea Nazionale delle Camere Civili

di Ettore Busi, Avvocato in Padova, Presidente della Camera Civile

Le Camere Civili locali, che assieme formano l'Unione Nazionale delle Camere Civili, l'associazione degli avvocati civilisti italiani maggiormente rappresentativa, si sono ritrovate e confrontate il 28,29 e 30 settembre a Cosenza presso il Centro Congressi dell'Università della Calabria e lo splendido teatro Rendano per l'annuale Convegno Nazionale, occasione di incontro, confronto ed anche "scontro", per gli avvocati civilisti, ospiti della Camera Civile di Cosenza, che ha organizzato con molta cura l'evento. La nostra Camera era rappresentata oltre che da me, dai delegati Maurizio Molinari e Gemma Di Mauro, che a loro volta rappresentavano anche i delegati rimasti a Padova, e dai colleghi Monica Ceravolo e Paolo Meneghel, i quali, come noto, rivestono anche importanti incarichi in seno all'UNCC.

*In primis* mi sento di consigliare ai Colleghi che non lo hanno mai fatto, di partecipare durante la propria carriera ad (almeno) un Convegno Nazionale delle Camere Civili, come anche al Congresso Nazionale Forense, magari da delegato: un'esperienza che Ti fa venire in contatto con colleghi di altri Fori e di altre regioni, di metodologie di lavoro diverse, di opinioni differenti ed opposte. Un'occasione per rivedere vecchi amici o per creare nuove amicizie professionali. Puoi tornarci entusiasta o deluso, di sicuro sarò un evento da ricordare.

Il titolo scelto per l'Assemblea nazionale "L'Avvocato tra tutela dei diritti, obbligo di solidarietà e ragioni di efficienza" è stato il filo conduttore dei tre giorni congressuali.

I civilisti riunitisi in assemblea si chiedono oggi quale sia la funzione dell'avvocato alla luce delle tante norme che nel corso del tempo hanno stravolto il settore civile. Tre elementi su cui interrogarsi: la tutela dei diritti, gli obblighi di solidarietà e le ragioni di efficienza, sviluppati in due sessioni scientifiche: - "l'avvocatura nella società", - "Il linguaggio dell'avvocatura fra chiarezza e sinteticità", tema quest'ultimo divenuto non banale alla luce dei dettami della Riforma Cartabia e di qualche pirotecnica recente decisione giurisdizionale.

Sotteso è stato il confronto sui temi di attualità della giustizia alla luce dei recenti avvicendamenti del settore, ma anche alla luce dei cambiamenti della società civile.

I lavori sono stati presieduti dall'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, Presidente UNCC,

che ha tenuto un'accurata relazione introduttiva incentrata sulla figura e sulla funzione dell'avvocato. Ecco un significativo passo della Sua relazione: "La giustizia civile ha bisogno di maggiore efficienza; ma non può e non deve essere trovata respingendo i cittadini dai Tribunali a colpi di sanzioni, la cui efficacia dissuasiva è inversamente proporzionale al reddito; o intimidendo gli avvocati con lo spettro di dichiarazioni di inammissibilità collegate a criteri sempre più formali, sempre più evanescenti e sempre più discrezionali, fino a sfociare nell'*arbitrium merum*. L'efficienza della giustizia si incrementa intervenendo sull'organizzazione e assicurando, nei limiti del possibile, la prevedibilità dell'esito dei giudizi, troppo spesso trasformati in un responso oracolare piuttosto che nell'equilibrata applicazione di regole condivise. L'efficienza della giustizia si incrementa ripristinando una corretta separazione tra chi fa le leggi e chi le applica, in maniera da evitare che la concentrazione delle due funzioni in una stessa corporazione produca norme che rispondono ad interessi particolari, e con esse quel sonno della ragione che genera mostri: come altro definire la balzana idea secondo cui sarebbe possibile svolgere una discussione orale a trattazione scritta? Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa, sosteneva uno scrittore che mi è caro: mi spaventa molto che i giudici sembrino non volerla più cogliere, perché' sospetto che considerino i processi come pratiche da smaltire, senza più quel tormento del dubbio che è il presupposto imprescindibile perché si arrivi ad una sentenza giusta».

Infine, il Presidente ha richiamato gli avvocati ad una preparazione più moderna, che si interessi per esempio della commistione tra economia e diritto comparato introdotta dalla globalizzazione dei mercati, che sappia coniugare alla conoscenza del diritto positivo una spiccata sensibilità sociale e competenze di ascolto nell'affrontare la crisi del modello familiare e le connesse questioni di bioetica. Affrontare la modernità, ha concluso de Notaristefani, non significa dimenticare la formidabile tradizione giuridica alla quale apparteniamo, ma vuol dire piuttosto, custodirne il fuoco, senza adorarne le ceneri.

Sono seguite poi le due sessioni pomeridiane, la prima, dedicata al tema "L'avvocatura nella società"

è stata moderata dall'avv. Roberto Fusco, consigliere UNCC, ed ha promosso una interessante riflessione circa il ruolo dell'avvocato nei diversi ambiti della professione, dal rapporto con il potere (sia alla Camera che al Senato la professione più rappresentata anche in questa XIX Legislatura è quella dell'avvocato, rispettivamente con 73 deputati e 43 senatori), al mondo degli affari, e la pubblica amministrazione.

La seconda sessione "Il linguaggio dell'avvocatura tra chiarezza e sinteticità", tema attualissimo, moderata dal segretario dell'UNCC avv. Barbara Masserelli, ha portato l'attenzione sull'applicazione di tali principi agli atti giudiziari del processo civile, divenuti operativi con la declinazione prevista dal DM Giustizia 110/2023. Approfito per notificarvi che la Camera Civile di Padova ha in programma un'utile iniziativa proprio in tema di linguaggio e scrittura dell'avvocato alla luce dei nuovi dettami e di cui Vi daremo conto.

Con la seconda giornata si è entrati nel vivo del dibattito con una tavola rotonda incentrata sul tema dell'Assemblea: "L'Avvocato tra tutela dei diritti, obbligo di solidarietà e ragioni di efficienza". In questo senso mi è piaciuto particolarmente l'intervento della Presidente delle Camere Civili del Triveneto, avv. Rosanna Rovere, la quale ha sottolineato che il compito dei vertici dell'avvocatura in questo momento di crisi sia quello di cercare altri spazi di mercato. Le altre professioni hanno invaso settori che erano

tradizionalmente nostri per cui in primis difendere ciò che è una nostra prerogativa (la consulenza) e poi dare agli avvocati altre funzioni. Oltre al decreto ingiuntivo (ovviamente non provvisoriamente esecutivo) si è esplorata la possibilità di autenticare le scritture private, di attuare i trasferimenti immobiliari nelle negoziazioni assistite, dei pignoramenti presso terzi. Del resto, stante il crollo del contenzioso civile, gli avvocati devono incentrare la loro attività sull'assistenza stragiudiziale quindi non solo ADR ma anche consulenza, per evitare il contenzioso. Anche le svariate incompatibilità, oramai desuete, sono state prese in considerazione al fine di verificare la possibilità di eliminarle.

Questo, in sintesi, l'oggetto dei lavori della nostra Assemblea Annuale dell'Unione delle Camere Civili, ma fortunatamente non si è restati soltanto in aula o nello splendido Teatro Rendano. Un plauso sincero mi sento di rivolgere alla Camera Civile di Cosenza, alla Presidente Avv. Tiziana Broccolo ed al suo Consiglio Direttivo, per come hanno organizzato anche gli eventi extra assemblea e soprattutto per averci fatto stare tutti molto bene.

Invito quindi Tutti gli iscritti alla Camera Civile alla prossima Assemblea Nazionale che si terrà a Napoli in autunno dell'anno prossimo.

Ettore Busi



- PROGETTI ARCHITETTONICI
- PRATICHE EDILIZIE
- PERIZIE DI STIMA IMMOBILIARI
- PRATICHE CATASTALI
- RICONFINAZIONI
- CALCOLI STRUTTURALI
- RISTRUTTURAZIONI
- ABITAZIONI IN LEGNO
- VERIFICHE STRUTTURALI
- RILIEVI CON DRONE

ING. FRANCESCO SCORZIERO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE – PD  
francesco.scorziero@gmail.com - 347 8505305 – www.bildaprogetti.it

# Il rito semplificato e l'opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso: un tabù.

di Federica Sacchetto, Presidente della II Sezione del Tribunale di Padova

L'art. 281 decies c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia (D. Lgs.149/2022) prevede al comma 2 che *"nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato"*.

Sappiamo che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un procedimento ricorrente, nel quale il tribunale giudica di regola in composizione monocratica e dunque, di regola, l'opposizione potrebbe essere proposta con rito semplificato e cioè introdotta con ricorso.

Non solo, il comma 1 dell'art.281 decies c.p.c. prevede *"obbligatoramente"* l'adozione del rito semplificato *"quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione, o richiede un'istruzione non complessa"*, e cioè in molte ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Questo nuovo rito, tuttavia, non ha incontrato alcuna simpatia fra gli avvocati, che dall'entrata in vigore della riforma hanno introdotto con il rito semplificato non più di quattro-cinque cause di opposizione a decreto ingiuntivo, preferendo sempre il rito ordinario Cartabia.

Si tratta, a mio avviso, di un pregiudizio ingiustificato, perché nell'opposizione a decreto ingiuntivo la domanda principale è già stata proposta con il ricorso e dunque l'attore opponente, convenuto in senso sostanziale, deve difendersi da una domanda di condanna al pagamento di una somma (o alla consegna di un bene mobile determinato) già esplicitata dalla controparte, formulando a pena di decadenza nell'atto introduttivo le eccezioni non rilevabili d'ufficio per contrastare tale domanda (oltre all'eventuale domanda riconvenzionale).

Proporre l'opposizione con il rito semplificato, dà la possibilità di un confronto in udienza con il giudice nella fase della pronuncia ai sensi dell'art.648 c.p.c., che è ancora previsto avvenga nella prima udienza.

Di solito l'ordinanza del giudice sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto, contiene alcune indicazioni sugli elementi probatori valorizzati ai fini della concessione o del rigetto della provvisoria esecuzione e può essere utile ad orientare le parti, che hanno la chance della concessione dei termini di cui al comma 4 dell'art.281 *duodecies* c.p.c. per

precisare e modificare domande ed eccezioni ed eventualmente articolare nuove prove.

E' vero che, ai sensi dell'art.281 undecies, comma 3 c.p.c., il convenuto deve *"a pena di decadenza"* formulare nella comparsa di costituzione e risposta *"le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio"* ed anche articolare le prove ma con il rito ordinario le parti devono formulare in via definitiva ogni loro difesa ed eccezione ed articolare le prove *"al buio"*, prima di poter svolgere qualunque attività davanti al giudice, in udienza e semplicemente possono farlo in maniera frazionata, sia nell'atto introduttivo (e ferme le preclusioni che comunque riguardano tale atto per entrambe le parti), sia nelle memorie ex art.171 bis c.p.c.. Tuttavia le deduzioni difensive ed istruttorie delle memorie integrative sono definitive e non vi saranno altre possibilità di modifica delle domande, eccezioni e conclusioni e di articolazione di prove nella prima udienza.

## Il timore delle preclusioni

E' mia opinione, condivisa nelle riunioni della seconda Sezione civile del Tribunale, che il presupposto necessario per la concessione dei termini per il deposito delle memorie previste nel comma 4 dell'art.281 *duodecies* c.p.c., e cioè il *"giustificato motivo"*, debba essere valutato, non in senso restrittivo, come una sorta di rimessione in termini, per fatto non imputabile ma in senso logico e coerente con la disciplina del rito semplificato.

Come ho già ricordato, l'art.281 *undecies*, comma 3 c.p.c. prevede che il convenuto si costituisca con il deposito comparsa di risposta, con la quale *"a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio"* mentre non prevede analogo decadenza per la mancata formulazione di mezzi istruttori.

E' ben vero che la norma dice che il convenuto *"deve ... indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione"* e certamente lo stesso convenuto ha l'onere, oltre che di contestare i fatti dedotti dal ricorrente, per evitare che essi siano poi considerati *"non contestati"*, anche di articolare



tutti i mezzi di prova che si rendano necessari, in base alle allegazioni e alle prove formulate dal ricorrente e il convenuto non potrebbe chiedere la concessione di un termine per articolare prove che avrebbe potuto e dovuto articolare nella comparsa di costituzione e risposta.

Tuttavia ritengo che possa essere esclusa l'esistenza di un "giustificato motivo" e, dunque, che possa essere negata la concessione dei termini per memorie solo se l'istanza non ha alcuna giustificazione o addirittura è pretestuosa e non invece se ha una motivazione logica, che può essere rappresentata anche dall'esigenza di un ordinato svolgimento del processo scritto, ad esempio per la necessità del ricorrente di replicare alle eccezioni della controparte (ferma la necessità di formulare in prima udienza, ai sensi del comma 3 dell'art.281 duodecies, le eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni e domande riconvenzionali delle altre parti) e di articolare a sostegno di esse prove orali di una certa lunghezza e complessità, che non si prestano ad una trattazione orale, in udienza.

### **L'anomalia dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa con ricorso**

Ricordo che l'opposizione promossa con ricorso non è una novità, in quanto è da molti anni adottata in materia di locazioni, posto che l'art.447 bis c.p.c. estende il rito del lavoro alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende e dunque anche alle opposizioni ai decreti ingiuntivi, relativi, ad esempio, al pagamento di canoni di locazione.

E' stata poi adottata la forma del ricorso ex art.702 bis c.p.c. in applicazione dell'art.14 del D.Lgs.150/2011, per le opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale civile degli avvocati.

Di recente la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo laddove proposta mediante ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., ora abrogato, anziché con citazione, e mi riferisco alla sentenza della Corte di Cassazione del 23/11/2022, n. 34501. La fattispecie esaminata era relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi spettanti ad un avvocato, per attività svolta nel giudizio penale e dunque a controversia non regolata dall'art.14 del D. Lgs.150/2011 ma dal rito ordinario. La Corte ha affermato che "l'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento

sommario di cui all'art. 14 d.lg. n.150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex art.163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione, ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso, alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica".

Come si evince anche dalla sentenza appena richiamata, è chiaro che se si adotta il rito semplificato, che va introdotto con ricorso, il rispetto del termine per l'opposizione di cui all'art.641 c.p.c. dovrà essere verificato con riferimento alla data di deposito del ricorso e non alla sua notifica; viceversa, se si adotta il rito ordinario Cartabia, il rispetto del termine di cui all'art.641 c.p.c. dovrà essere verificato con riferimento alla data di notificazione della citazione.

### **L'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace**

Come collaboratrice della Presidente del Tribunale per l'Ufficio del Giudice di Pace, sono stata interessata anche all'avvio della riforma del processo davanti a tale Ufficio. Davanti al Giudice di Pace l'opposizione a decreto ingiuntivo mediante ricorso con rito semplificato è la regola, perché ricordo che il rito semplificato, per effetto della riforma Cartabia, rappresenta dal 1.3.2023 la forma ordinaria di processo davanti al Giudice di Pace, ai sensi del novellato articolo 316 c.p.c..

Non solo, davanti al Giudice di Pace non vi è la possibilità di mutamento del rito, da semplificato in ordinario, in quanto l'art.320 c.p.c. richiama per la trattazione della causa i commi 2-3-4 dell'art.281 duodecies e non il comma 1, che prevede il mutamento del rito, da semplificato in ordinario.

Anche davanti al Giudice di Pace il rispetto del termine per l'opposizione di cui all'art.641 c.p.c. dovrà essere verificato con riferimento alla data di deposito del ricorso e non alla sua notifica; tuttavia per il processo davanti al Giudice di Pace la riforma ha inserito una disposizione particolare. Mi riferisco all'art.319, comma 1 c.p.c., che disciplina la costituzione delle parti e che, con riferimento all'attore, prevede che esso "si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'art.316 unitamente al decreto di cui all'art.318 e con la relazione della notificazione e quanto occorre, la procura".

Si tratta di un'anomalia del sistema processuale civile, nel quale il ricorrente, normalmente, si costituisce con il

deposito in cancelleria del ricorso e dei documenti allegati. Il coordinamento con il sistema di tale disposizione, che è stata ricondotta alle necessità del PCT, introdotto anche per il processo davanti al Giudice di Pace, non sembra agevole. In primo luogo, non è previsto un termine per il compimento di tale attività e dunque sembra incerto se la costituzione sia possibile fino all'udienza di prima comparizione. Inoltre, ricordo che la mancata costituzione di entrambe le parti, ai sensi degli artt.171 e 307 c.p.c., comporta la cancellazione della causa dal ruolo e dunque la comparizione nella prima udienza del ricorrente, se non accompagnata dalla costituzione (e in mancanza di tempestiva costituzione del convenuto) dovrebbe comportare la cancellazione della causa dal ruolo. Ancora, non è chiaro quale sia il termine di costituzione del convenuto, poiché l'art.319 c.p.c. richiama solo i commi 3 e 4 dell'art.281 *undecies*, laddove il termine per la costituzione previsto davanti al Tribunale, di 10 giorni prima dell'udienza, è contemplato dal comma 2 dello stesso articolo 281 *undecies*. Il comma 2 dell'articolo 281 *undecies* è tuttavia richiamato dall'art.318, comma 2 c.p.c., che disciplina le modalità di fissazione dell'udienza ma il comma 1 dello stesso art.318, nel regolare il contenuto del ricorso, non fa riferimento agli avvertimenti di cui agli artt.281 *undecies*, comma 1 e 163 c.p.c.. Infine, sempre con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, ricordo che la mancata o tardiva costituzione dell'attore opponente comporta l'improcedibilità dell'opposizione e di conseguenza l'interpretazione dell'art.319, comma 1 c.p.c. novellato, merita particolare attenzione.

### **Dai dubbi alle "certezze".**

Premesso che nell'ambito del diritto difficilmente vi sono certezze, posso dire che ai dubbi interpretativi aperti dalla riforma Cartabia, si contrappongono alcuni indirizzi consolidati, che sono stati invece assunti dalla seconda Sezione civile in alcune materie dalla stessa trattate. Sul punto segnalo che vi è stato un preciso impegno dei magistrati della Sezione, affiancati dai funzionari addetti all'ufficio per il processo (AUPP), che ha portato all'enunciazione di massime che sintetizzano l'indirizzo assunto su alcune questioni ricorrenti, in materia di fattura elettronica nei procedimenti per decreto ingiuntivo, di contratti bancari e di responsabilità extracontrattuale. Alcune delle questioni sono trattate nei documenti allegati, che riportano alcuni provvedimenti significativi.

Federica Sacchetto



# “Chiarezza e sinteticità degli atti dopo la riforma Cartabia”

venerdì 16 febbraio 2024

ore 15:00 - 18:00

**Sala Levi Civita**

Palazzo di Giustizia

## Salutano:

**Ettore Busi**

Presidente della Camera Civile degli Avvocati di Padova 'Alberto Trabucchi'

**Leonardo Arnau**

Consigliere CNF

## Introduce e modera:

**Maria Gemma Di Mauro**

Vicepresidente della Camera Civile degli Avvocati di Padova 'Alberto Trabucchi'

## Intervengono:

**Pierpaolo Lanni**

Giudice Tribunale di Verona

“Chiarezza e sinteticità dal punto di vista del giudice”

**Michele Cortelazzo**

Professore emerito di linguistica, Accademico ordinario dell'Accademia della Crusca, dipartimento di studi linguistici e letterari Università degli Studi di Padova

“Brevità, concisione, sintesi: sono la stessa cosa?”

**Paola Carello**

Membro del Consiglio Nazionale Forense

“Redazione degli atti dopo la riforma nella prospettiva dell'avvocato”

## Brevi note in tema di *actio interrogatoria* ex art.481 c.c.

di Paolo Meneghel e Marco Violato, Avvocati in Padova

Sui banchi dell'Università insegnano che l'*actio interrogatoria* è quell'azione diretta a far fissare dall'A.G. un termine entro il quale l'avente diritto dichiara se intenda o meno profittare di una determinata situazione giuridica.

Fra i casi di applicazione di tale azione, previsti dal Codice civile, particolare rilevanza pratica assume quello - in tema di successioni - contenuto nell'art. 481 c.c ed al quale sono dedicate le presenti brevi considerazioni.

La disposizione in esame consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere al Giudice di fissare *"un termine entro il quale il chiamato dichiara se accettare o rinunciare all'eredità"*. Decorso detto termine senza che sia stata resa alcuna dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

L'ipotesi *de qua* è soggetta al rito disciplinato dall'art. 749 del c.p.c., secondo cui l'interessato che intenda agire per la fissazione del termine ha l'onere di proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e notificare al chiamato il conseguente Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

Al termine del procedimento, il Giudice provvederà sulla domanda con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

Diversi e rilevanti sono gli aspetti problematici dell'istituto: fra i vari, si potrebbe citare ad esempio quello relativo all'interesse che deve sussistere in capo al ricorrente, ovvero quello relativo alla circostanza se il chiamato sia o meno nel possesso dei beni ereditari, oppure ancora al rapporto con le ipotesi di indegnità a succedere. Ed altri ulteriori se ne potrebbero ricordare.

Tuttavia, il profilo che ha suscitato particolare interesse in chi scrive (che si è trovato ad affrontare più di qualche caso pratico in tema) riguarda l'ipotesi, come si diceva tutt'altro che infrequente, in cui il destinatario dell'*actio interrogatoria* sia un minore, un interdetto, un inabilitato, o un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. In altre parole, l'ipotesi in cui il chiamato sia incapace e quindi il soggetto tenuto a manifestare l'eventuale volontà di accettare o rinunciare sia un genitore, un tutore, un curatore ovvero un amministratore di sostegno, ovviamente previa autorizzazione del Giudice Tutelare (che andrà all'uopo espressamente richiesta).

Al riguardo, poi, è appena il caso di ricordare che in simili ipotesi, l'eventuale accettazione dovrà essere effettuata

con beneficio di inventario ai sensi degli artt. 471 e 472 del c.c., essendo ogni altra forma di accettazione espressa o tacita ritenuta nulla e improduttiva di effetti (cfr. Cass. 1267/1986, 7417/1999, 2211/2007).

Ai fini dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la sequenza di adempimenti richiesti ai soggetti a cui è affidata la cura, la tutela, ovvero l'assistenza, è pertanto triplice, e si svolge attraverso: i) l'autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare l'eredità con beneficio di inventario; ii) la dichiarazione resa al Cancelliere o al Notaio di accettazione con beneficio di inventario; iii) la redazione e la chiusura dell'inventario.

In relazione a questi tre distinti momenti temporali, si è frequentemente posto il quesito su quale sia l'atto che deve essere compiuto, nell'interesse dell'incapace, entro il termine assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 481 c.c. al fine di non incorrere nella decadenza dal diritto di accettare l'eredità.

Su questo tema, va ricordato preliminarmente che già nel 1985, con la pronuncia n. 3828, la S.C. di Cassazione dirimeva ogni dubbio in ordine alla possibilità di esperire l'*actio interrogatoria* nei confronti degli incapaci, stabilendo che *"La fissazione di un termine per l'accettazione (o la rinuncia) dell'eredità è possibile anche quando il chiamato sia incapace"*.

In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo il disposto dell'art. 488 c.c., il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari e al quale viene assegnato un termine a norma dell'articolo 481 del c.c., deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario. Se, invece, entro tale termine rende la dichiarazione di accettazione beneficiata e non anche l'inventario, egli viene considerato erede puro e semplice.

Tenuto presente quanto sopra, occorre altresì considerare che il successivo art. 489 c.c., rubricato *"incapaci"*, stabilisce che questi soggetti - tenuti come sopra ricordato ad accettare con beneficio di inventario ex artt. 471 e 472 c.c. - non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età, ovvero dalla cessazione dello stato di interdizione o d'inabilitazione (e quindi, per estensione, anche alla cessazione dell'amministrazione di sostegno) qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della sezione II che disciplina il beneficio di inventario.

Orbene, l'applicazione dei ricordati principi ha fatto emergere aspetti problematici relativi al caso di accettazione con beneficio di inventario intervenuta a seguito di *actio interrogatoria*.

Infatti, ci si è chiesto se, nell'ambito di questa fattispecie, l'incapace che per il tramite del suo rappresentante, entro il termine assegnato dal Giudice ottenga l'autorizzazione del G.T. e renda la dichiarazione di accettazione con beneficio, ma non compia l'inventario, debba o meno ritenersi decaduto dal diritto di accettare l'eredità.

La risposta negativa (e cioè che non interviene decadenza alcuna) appare fin troppo ovvia nella fattispecie disciplinata dall'art. 510 del c.c., secondo cui l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri. In tale caso, infatti, il chiamato incapace che abbia tempestivamente ottenuto l'autorizzazione del G.T. e reso la dichiarazione di accettazione con beneficio, potrà giovare dell'inventario nel frattempo completato da un altro chiamato alla stessa eredità, senza incorrere nella decadenza stabilita dall'art. 481 c.c.

Resta tuttavia da chiedersi nuovamente se, nell'ipotesi in cui non ci siano inventari completati da altri chiamati, l'incapace destinatario di *actio interrogatoria*, che (tramite il suo rappresentante legale) abbia tempestivamente ottenuto l'autorizzazione del G.T. e reso la dichiarazione di accettazione con beneficio, ma non abbia potuto o voluto completare l'inventario, possa o meno ritenersi decaduto dal diritto di accettare. Orbene, la soluzione della questione non può ovviamente prescindere dal già richiamato art. 489 c.c., norma speciale di evidente finalità protettiva, che impedisce agli incapaci di decadere dal beneficio di inventario prima del compimento di un anno dalla maggiore età, ovvero dalla cessazione dello stato di incapacità.

In buona sostanza, in prima battuta sembrerebbe ragionevole ritenere che, nell'ipotesi in cui sia destinatario di *actio interrogatoria*, l'incapace non potrà incorrere nella decadenza dal diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario (unica forma di accettazione che nel suo caso è prevista dalla legge), ove non abbia ultimato l'inventario nel termine stabilito dal giudice.

Tuttavia, tale soluzione produrrebbe l'effetto di "congelare" l'*actio interrogatoria* per un tempo indeterminato – almeno nei casi in cui l'incapace non è un minore – vanificando la funzione di abbreviare il termine ordinario di Legge e compromettendo l'interesse dei ricorrenti.

Dall'altro lato, però, una simile ipotesi sarebbe coerente con le finalità speciali e protettive dell'art. 489 c.c., volte a proteggere gli incapaci anche a discapito di altri interessati.

Si tratta quindi di definire il confine tra interessi - di parte e di sistema - eterogenei tra loro e confliggenti.

Operazione invero tutt'altro che semplice.

Non è quindi un caso che il tema del ruolo della redazione dell'inventario nella procedura di accettazione beneficiata, anche con riferimento all'accettazione di eredità devoluta a minori o incapaci, sia stato oggetto di una recentissima ordinanza interlocutoria della seconda sezione della S.C. di Cassazione, che con tale provvedimento (n. 34852 del 13 dicembre 2023) ha sottoposto all'esame delle Sezioni Unite la questione se: *"a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;*

*b) se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex articolo 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;*

*c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex articolo 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'articolo 489 c.c."*

Di tutta evidenza è l'importanza dei temi proposti, e l'effetto che potrà avere la soluzione fornita dalle Sezioni Unite in relazione agli effetti dell'*actio interrogatoria* ex art. 481 c.c. proposta nei confronti di minori ed incapaci.

Ai fini delle presenti note, ci limitiamo ad evidenziare che, ove dovesse prevalere l'idea che l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie a formazione progressiva di cui l'inventario sia un elemento costitutivo (essenziale, quindi, non solamente ai fini della limitazione di responsabilità, ma - nel caso di minori ed incapaci - anche per l'acquisto della qualità di erede, stante il disposto dell'art. 489 c.c.), allora il soggetto che agisce ex art. 481 c.c., ove il legale rappresentante del minore o dell'incapace non esegua tutti gli incombeni tempestivamente, dovrà probabilmente rassegnarsi ad attendere lo spirare dei termini di cui all'art. 489 c.c. per essere certo dell'esito della sua azione. Infatti, fino a quel momento, l'iter dell'accettazione non potrà ritenersi comunque concluso e quindi la stessa definitivamente perfezionata, potendo il chiamato sino ad allora, per così dire, mutare rotta ed addirittura rinunciare all'eredità.

Di fatto, l'accoglimento di una simile soluzione avrebbe ricadute relevantissime nella pratica, potendo giungere a ridimensionare in modo decisivo l'efficacia e l'utilità dell'istituto in questione.

Paolo Meneghel e Marco Violato



# Il Regime forfettario in ambito forense. Requisiti, limiti e principali novità.

di Filippo Doro, Dottore commercialista in Padova

La carriera di avvocato, facente parte delle cosiddette professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile, consente di beneficiare all'inizio della professione, con l'apertura della propria partita IVA, dell'accesso non solo ai regimi fiscali agevolati, fra i quali appunto il forfettario, ma anche ad una ulteriore riduzione di aliquota per le prime cinque annualità lavorative, chiamata start-up e di cui si illustrerà in seguito.

All'inizio della professione, una volta ultimato il periodo di pratica obbligatoria e superato l'esame di Stato, il regime naturale applicato, e sempre preferito nei casi permessi dalle norme che ne disciplinano i requisiti di accesso, è quello forfettario. A differenza del regime ordinario, infatti, presenta delle semplificazioni fiscali che ne agevolano la gestione contabile (come la non applicazione dell'IVA e della ritenuta di acconto). Tutte queste complicazioni, nonostante in taluni ambiti siano accolte con grande fascino e interesse, (mi vengono in mente quelle installate in orologi di lusso), le stesse, in ambito contabile, non sortiscono i medesimi effetti, anzi. Oltre, quindi, a permettere una più agevole e "snella" procedura contabile, la principale caratteristica di questo regime si identifica nel tassare appunto forfettariamente i ricavi, senza tenere conto dei costi, ed arrivare così alla determinazione del reddito, valore che serve a calcolare poi le imposte. Il regime ordinario, invece, perviene a tale valore sottraendo dai ricavi i costi inerenti alla professione. All'inizio della carriera, lavorando spesso in Studi di altri professionisti, i costi sono molto bassi o per non dire nulli; pertanto, la percentuale forfettaria tassata è sempre più conveniente rispetto alla scelta della determinazione analitica di essi, motivo per cui questo regime è anche preferito. Un grande vantaggio del forfettario è legato al fatto che si conoscono già i costi in anticipo (in misura fissa del 22% sui ricavi), potendo già prevedere l'ammontare dell'importo soggetto a tassazione per ogni fattura, vantaggio notevole per coloro i quali iniziano la professione, potendo accantonare agilmente le somme che andranno versate in tasse e contributi. Ulteriore ragione, in ambito fiscale, riguarda l'aliquota applicabile, pari al 15% a regime, che scende

al 5% per i primi 5 anni di attività. La professione di avvocato viene tassata forfettariamente al 78% dei propri compensi, pertanto, vi è una tassazione pari al 15% su 78% (= 11,7%), che scende al 3,9% per i primi 5 anni. Da ciò si capisce perché sia ben preferita rispetto alle aliquote Irpef, che partono dal 23%. Si riporta in seguito un esempio numerico:

	Forfettario	Forfettario start-up	Ordinario
Reddito	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€
Contributi Cassa	2.175,00€	2.175,00€	2.175,00€
Reddito netto	12.825,00€	12.825,00€	12.825,00€
Imposta	1.923,75€	641,25€	2.950,00€

Come si può verificare, il risparmio di imposta, a parità di reddito e contributi versati, è molto interessante in regime forfettario, e oltremodo lampante in termini di riduzione di uscite finanziarie in quello agevolato per i primi 5 anni, rispetto a quello ordinario.

Per poterne beneficiare, però, bisogna rispettare taluni requisiti. Evitando di riportarne la totalità e tralasciando quelli in contrasto con le norme deontologiche che vietano il contemporaneo esercizio di attività lavorative in altri ambiti, bisogna prestare attenzione in particolare a:

- Compensi percepiti nell'annualità precedente non superiori a 85.000€. Il comma 54 della Legge di bilancio 2023 ha innalzato da 65.000€ ad 85.000€ il predetto limite di compensi. Tale valore difficilmente riguarda il professionista che inizia l'attività, ma riguarda forse di più chi decide, durante la carriera, di passare da regime ordinario a forfettario;
- Soggetti che, oltre all'attività forense, sono detentori di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o che controllano società a responsabilità limitata. Per poter aderire al regime forfettario, bisogna infatti cedere tali partecipazioni nell'anno precedente la scelta. Unica eccezione se la partecipazione sia stata ereditata nell'anno contemporaneamente allo svolgimento della professione in tale regime, in quel caso si ha l'obbligo di cederla entro l'anno in corso per non perdere il diritto alla permanenza;
- Coloro che, nell'anno precedente, hanno percepito

redditi di lavoro dipendente e/o assimilati lordi superiori a 30.000€. Questo limite vale anche nel caso del Collega pensionato che intenda riaprirsi una posizione individuale autonoma.

Non vi sono più, infine, a differenza del regime dei minimi, cause ostative in merito all'età (ora applicabile per tutta la fascia di professionisti), e nemmeno al numero massimo di annualità disponibili di permanenza nel regime (una volta quinquennale o prima al superamento appunto del requisito di età), ora rimosse.

Vediamo, infine, le principali novità che hanno interessato il regime forfettario nel corso dell'anno e che permarranno tali fino a successive eventuali modifiche.

Come già anticipato, nei requisiti di accesso, vi è il limite degli 85.000€ di compensi annui che si possono percepire per poter usufruire del regime. La determinazione del valore di riferimento per verificare se superato o meno tale limite, va effettuata secondo il criterio di cassa. Questo significa che va verificato l'importo degli incassi di parcelle nell'anno, che può variare rispetto alle somme parcellate dal primo gennaio al 31 dicembre. Bisogna prestare attenzione, ad esempio, agli incassi a cavallo dell'anno o alle somme percepite da parcelle emesse negli anni precedenti e non ancora incassate. Se si supera in corso d'anno il suddetto limite, si presentano due possibili scenari:

1) Superamento degli 85.000€ ma non oltre i 100.000€ incassati nell'anno. Coloro che appartengono a questa casistica escono dal regime agevolato (anche per quello start-up) a partire dall'annualità successiva, senza conseguenze di natura contabile-fiscale;

2) Superamento dei 100.000€ di compensi annui incassati. Con questa casistica, invece, si esce immediatamente dal regime al superamento del suddetto limite, con conseguente applicazione della normativa inerente al regime ordinario, che comporta innanzitutto l'applicazione dell'IVA nelle parcelle successive al superamento del limite. Vi sarà, quindi, un regime ibrido nel corso dell'anno che andrà poi tassato secondo le norme che disciplinano la ordinaria Irpef. E' importante prestare notevole

attenzione a questo parametro monetario, poiché solitamente in regime forfettario non si ricevono fatture di acquisto, pertanto, se si esce in corso d'anno, tutti i ricavi, anche quelli prodotti in regime forfettario, saranno soggetti alla determinazione del reddito in forma ordinaria, con la conseguenza che il valore reddituale, senza costi di riferimento, sarà elevato, e la differenza di aliquota applicabile a quel valore di reddito superiore ai 50.000€ oscilla intorno al 43%, ben più alta del 15% del forfettario a regime.

Nel limite degli 85.000€ vanno anche considerati, se presenti, gli importi percepiti dai diritti d'autore inerenti ad opere che abbiano ad oggetto la professione di avvocato. Non rilevano per altri ambiti di natura commerciale che vertano su argomenti non legati alla professione forense (vedi per esempio i profitti dalle vendite di un libro di fotografia). Discorso simile per i compensi percepiti per attività occasionali, che vengono tassati ordinariamente.

Non rilevano neppure, nel calcolo degli 85.000€, le cosiddette sopravvenienze attive, legate ad esempio dalla cessione di un'autovettura intestata alla partita IVA del professionista.

Non sono, invece, variati i limiti delle spese ammesse verso lavoratori dipendenti, in aiuto alle mansioni legate alla professione, che rimangono pari a 20.000€ lordi annui.

Si ricorda che, a partire dal 2024, tutti i soggetti in regime forfettario che svolgono la professione forense, saranno soggetti all'obbligo di emissione delle parcelle in formato elettronico, così come lo sono già da diverse annualità i professionisti in regime ordinario. È bene pertanto già familiarizzare con i programmi atti alla compilazione ed emissione dei documenti in tale formato, così da essere pronti e preparati all'atto dell'ultimazione delle prestazioni. Considerate le continue novità e le numerose variabili, va quindi prestata attenzione all'utilizzo degli strumenti giusti e va mantenuto il rapporto con i professionisti del settore fiscale per essere di volta in volta consigliati e restare aggiornati nel corso della carriera.

Filippo Doro

## Specializzazioni: buone notizie da Padova

di Monica Ceravolo, Avvocato in Padova

Il giorno 8 novembre scorso si è tenuto qui a Padova un bel convegno sul tema del libro *Per prima cosa, uccidiamo tutti gli avvocati* di Stefano Bigolaro, collega padovano già presidente degli avvocati amministrativisti veneti ed attualmente componente del direttivo nazionale della sua associazione.

Un altro impegno mi impediva di essere presente, ma avendo letto ed apprezzato il libro di Stefano ho ascoltato la registrazione del convegno sul sito di Radio Radicale, e non è stato tempo perso.

Grazie ad un ottimo panel di relatori, moderato da Errico Novi de Il Dubbio, la questione cruciale del ruolo dell'avvocato oggi e domani è stata trattata in modo non banale, ed è venuto inevitabilmente in gioco il tema delle specializzazioni, che per qualcuno è ancora un argomento controverso.

Le domande e le risposte chiave sul disagio che vivono oggi gli avvocati le ha messe sul tavolo, in esordio, il Presidente del nostro Ordine Francesco Rossi, con la sua consueta franchezza: contro chi combattiamo? Un numero spropositato di colleghi, l'intelligenza artificiale e categorie affini di professionisti che erodono il nostro campo di azione.

Tutti problemi la cui soluzione, ammesso che si trovi, è complessa e non immediata, ed intanto il singolo avvocato arretra ogni giorno di fronte all'impatto che quei fenomeni hanno sui compensi professionali, sulla domanda di servizi legali, sull'immagine sempre più scadente dell'avvocato nella percezione collettiva; potrei aggiungere che da ultimo dobbiamo combattere anche contro riforme processuali che ci marginalizzano, quasi fossimo di disturbo al manovratore anziché essere necessari partecipi dell'esercizio diffuso della giurisdizione, come ci ha definiti la stessa Corte di Cassazione (SS. UU. sent. 19 aprile 2017, n. 9861).

L'unica possibilità di contrastare efficacemente questa tendenza è la riqualificazione professionale, e per questo motivo non si può che condividere l'affermazione di Francesco per cui l'avvocato specialista è l'avvocato del futuro, cioè l'avvocato che si dota degli strumenti indispensabili per affrontare la complessità delle tematiche giuridiche della realtà contemporanea, recuperando la sua dimensione di professionista intellettuale nel senso più ampio del termine.

In occasione di quel convegno il Presidente ha anticipato al pubblico la sottoscrizione di una convenzione tra il Consiglio dell'Ordine di Padova e l'Unione Nazionale delle Camere Civili che ha avviato una Scuola di specializzazione in Diritto Civile; questa convenzione, che si innesta in una più ampia collaborazione con tre università italiane tra cui l'Università di Padova, agevolerà, da un lato, il processo di accreditamento della formazione specialistica, e dall'altro offrirà ai colleghi del circondario l'opportunità di fruire di una sala attrezzata per la frequenza dei corsi che, si ricorda, sono biennali e a frequenza obbligatoria.

Come Direttore della Scuola sono veramente grata a Francesco Rossi e al Consiglio dell'Ordine di Padova che dimostrano di essere all'avanguardia nel cogliere le esigenze dei colleghi e offrire supporto fattivo.

La Scuola, il cui corso è unitario a livello nazionale, ha già attualmente oltre 50 iscritti, ma le iscrizioni resteranno aperte fino al momento in cui inizieranno le lezioni abilitanti ai fini dell'ammissione agli esami per l'iscrizione agli elenchi degli avvocati specialisti. Buone notizie, quindi, per i colleghi padovani intenzionati ad avviare il percorso di specializzazione in diritto civile, che troveranno tutte le notizie sul sito internet dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, nella pagina della Scuola, e che per qualsiasi ulteriore informazione potranno contattarmi direttamente o tramite la Camera Civile di Padova.

Monica Ceravolo

# Amicus curiae: l'Unione Nazionale delle Camere Civili in Corte Costituzionale

di Monica Ceravolo, Avvocato in Padova

Come già saprete, il Tribunale di Verona ha recentemente sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 171 bis c.p.c. (Verifiche preliminari) introdotto dalla riforma Cartabia.

La Giunta nazionale dell'U.N.C.C. ha deliberato l'opportunità di intervenire su un tema tanto delicato, dopo averne discusso all'interno del Centro Studi, mediante il deposito di una memoria quale amicus curiae ai sensi dell'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale (approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021 e successive modificazioni).

Ci piace evidenziare che il tema è stato anche oggetto di esercitazione nell'ambito del corso di Alta Formazione Specialistica per gli avvocati in Diritto Civile, nell'ambito del modulo dedicato alla Corte Costituzionale, e quindi l'elaborato che leggete sotto è la sintesi di un vero confronto collettivo, coordinato dal nostro Presidente nazionale Antonio de Notaristefani.

## 1. Legittimazione di U.N.C.C.

U.N.C.C. è un'associazione senza fini di lucro costituita nel 1989, avente tra i propri scopi statutari la rappresentanza delle istanze della Avvocatura civile italiana, la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile, il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini; il rafforzamento del ruolo dell'Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell'attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità.

Essa ha anche lo scopo di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, pure mediante l'elaborazione di proposte legislative, l'organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori, che essa attua con l'ausilio del proprio Centro Studi e delle 96 Camere associate diffuse sul territorio, che consentono di rilevare l'interpretazione e l'applicazione che nei vari Tribunali viene fatta delle

regole del processo.

U.N.C.C. è l'unica associazione iscritta al registro delle associazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale per il settore del diritto e del processo civile, registro istituito con regolamento del Consiglio

Nazionale Forense nn.1/2013, nonché alla sezione 1 del registro delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative istituito con regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 4/2014, giusta previsioni contenute nella L. 247/2012.

In tale sua qualità, l'UNCC ha partecipato all'intera sequenza della nascita della riforma del processo civile, a partire dal tavolo costituito dall'allora Ministro Bonafede fino alla elaborazione del decreto legislativo che contiene la disposizione censurata: è stata presente tanto al tavolo Bonafede, quanto ai Gruppi ministeriali creati per la elaborazione delle proposte poi sfociate nel decreto legislativo 149/2022.

Sempre in tale sua qualità, è spesso destinataria (unitamente al Consiglio Nazionale Forense) delle comunicazioni del Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione aventi per oggetto la organizzazione delle udienze civili in quella sede.

Ed ancora in tale sua qualità – e per quel che in questa sede conta di più – è costantemente presente, sia attraverso la persona del suo presidente, che mediante le 96 Camere civili iscritte e diffuse sul territorio, alla maggior parte dei confronti sui problemi applicativi che la riforma pone, grazie alla partecipazione a convegni organizzati sia dalle Camere, che dai Consigli dell'Ordine e dalla stessa Scuola superiore della Magistratura: e perciò, in un momento in cui ancora non si è creata un'interpretazione consolidata sulla norma censurata che possa costituire diritto vivente, è in grado di fornire indicazioni circa la opinione più diffusa tra gli addetti ai lavori in ordine a tale interpretazione, indicazioni che l'UNCC spera possano essere utili alla conoscenza e alla valutazione del caso.

La legittimazione di U.N.C.C. a rappresentare in giudizio gli interessi professionali della intera

classe forense è stata riconosciuta più volte in sede giurisdizionale e segnatamente avanti a codesta Corte nel giudizio di legittimità costituzionale recante il numero di R.G. 268/2011, per ciò che riguarda le specializzazioni forensi, con le sentenze TAR nn. 4426/2016 e 4428/2016, confermate dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5575/2017 e da ultimo con la sentenza TAR 1907/2021 (cfr. ex multis anche TAR Lazio sent. n. 1351/2015 e Consiglio di Stato sent. n. 5230/2015).

Ed è in tale prospettiva che l'UNCC ritiene di essere legittimata ad indicare quale è la interpretazione della norma censurata che l'intera Avvocatura sta sostenendo, perché codesta Ecc.ma Corte possa, se ritiene utile l'indicazione, ammettere l'intervento quale elemento di conoscenza e valutazione ai fini della decisione.

## **2. Sull'interesse dell'avvocatura a fornire elementi di conoscenza e valutazione in ordine alla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Verona**

L'art. 171 bis c.p.c. è una norma di nuovo conio introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 in esecuzione della delega per la riforma del processo civile di cui alla L. 26 novembre 2021, n.206, al dichiarato scopo di conseguire l'efficienza del processo civile.

Essa prevede che, nel procedimento ordinario, un certo numero di verifiche preliminari attinenti prevalentemente al rito, ma non soltanto, venga svolto dal giudice in una fase antecedente alla prima udienza, mentre nel sistema ante riforma il processo civile prevedeva un contraddittorio pieno con le parti su tutte le questioni, anche di rito, fossero esse sollevate dalle parti convenute o rilevate d'ufficio. All'esito delle verifiche di cui all'art. 171 bis c.p.c. il giudice è tenuto ad assumere le iniziative che reputa necessarie.

Il Tribunale di Verona, con l'ordinanza di remissione del giudizio, dubita della legittimità costituzionale di questa norma sotto il duplice profilo del contrasto con i principi di cui agli artt. 76 e 77 Cost per eccesso di delega, e del contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. per l'irragionevolezza del meccanismo normativo e per la lesione del diritto di difesa per il difetto di contraddittorio che conseguirebbe necessariamente alla sua applicazione.

Sostiene infatti il Tribunale remittente che l'art. 171 bis c.p.c. vieterebbe al giudice di provocare il contraddittorio su alcune questioni preliminari che è chiamato a dirimere.

In sostanza, si ipotizza che su questioni che possono pregiudicare un diritto o influire in modo rilevante

sul processo e sull'esercizio del diritto azionato il contraddittorio sia (non soltanto non garantito, ma addirittura) vietato.

L'esempio più eclatante è il rilievo della nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 164 c.p.c., che in base alla lettera dell'art. 171 bis c.p.c. consente al giudice di accogliere una eventuale eccezione di nullità, o anche di sollevarla d'ufficio.

Le conseguenze di un rilievo di nullità della citazione possono essere assai gravi, in quanto nelle more della rinnovazione o integrazione della citazione potrebbero maturare delle decadenze o delle prescrizioni che precludono definitivamente alla parte interessata il ricorso alla giustizia per la tutela del diritto azionato in quel processo (art. 164 ult. comma c.p.c.).

Inoltre, il mancato rinnovo o integrazione della citazione, o comunque il rilievo della persistenza della nullità, possono condurre, alla prima udienza, alla pronuncia di una ordinanza di rigetto della domanda (art. 186 quater c.p.c.), che può avere analoghe conseguenze in termini di fenomeni preclusivi legati al decorso del tempo necessario all'introduzione di un nuovo procedimento che sia privo dei vizi rilevati.

Ma vi sono anche altri pregiudizi che l'impossibilità di stimolare un previo contraddittorio, ove effettivamente sussistente, potrebbe determinare, e qui basti richiamarsi ai rilievi compiuti dal Tribunale remittente in materia di chiamata del terzo, oppure le decisioni in punto di integrazione del contraddittorio, nelle quali la preventiva interlocuzione con le parti consente che alcuni profili in fatto vengano messi in rilievo al fine di consentire al giudice la decisione corretta.

Per queste ragioni, l'UNCC reputa necessario rappresentare alla Ecc.ma Corte che la opinione più diffusa nell'Avvocatura, e – almeno nei confronti dedicati alla formazione permanente degli avvocati, nei quali le Camere civili svolgono un ruolo di primaria importanza, posto che è ancora troppo presto perché l'opinione scientifica possa essersi tradotta in un orientamento prevalente – anche tra i Sigg.ri Magistrati di Tribunale, è che l'interpretazione sospettata di incostituzionalità non possa e non debba essere condivisa (cfr. All. 3).

E' quindi per rappresentare l'opinione diffusa nella Avvocatura, ed il suo interesse ad un corretto svolgimento del processo civile, rispettoso dei diritti fondamentali della difesa, che U.N.C.C. chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia ammettere l'opinione che segue, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 delle norme integrative.



### **3. Sui dedotti profili di illegittimità per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost.**

Affermata la possibilità che la decisione del giudice, all'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., effettivamente pregiudichi in modo significativo la posizione processuale e sostanziale di una parte, si deve valutare se l'interpretazione, anche sistematica, dalla norma consenta o meno di ritenere che in quei casi il giudice possa, o debba, stimolare preventivamente il contraddittorio delle parti.

A parere del Tribunale remittente, il giudice non avrebbe la facoltà di procedere in tal senso, sia perché la lettera della norma imporrebbe di stimolare il contraddittorio soltanto sulle questioni rilevabili d'ufficio non menzionate nella prima parte del primo comma, e sia perché gli adempimenti di cui all'art. 171 bis c.p.c. devono essere espletati nel termine di 15 giorni, il che renderebbe impossibile la fissazione di udienza in applicazione dell'art. 101, secondo periodo del secondo comma, c.p.c. che prevede la concessione di un termine minimo di 20 giorni, incompatibile con il predetto termine di 15 giorni.

L'interpretazione della norma ipotizzata dalla maggioranza di coloro che hanno partecipato ai confronti che le Camere civili hanno promosso (o ai quali hanno preso parte) è molto diversa.

In occasione di quei confronti, infatti, è stato più volte sottolineato che il termine di 15 giorni di cui all'art. 171 bis c.p.c., come tutti i termini entro i quali il giudice deve svolgere un'attività, non è qualificato come perentorio ai sensi dell'art. 152 c.p.c., e quindi, in quanto meramente ordinatorio, la sua inosservanza non ha alcuna conseguenza sulla validità degli atti compiuti oltre il termine stesso.

Esso, del resto, è il termine entro il quale il giudice deve adottare un provvedimento per garantire la prosecuzione del processo, provvedimento che non è escluso possa avere carattere interlocutorio, anche perché lo stesso art. 171 bis c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di differire fino a 45 giorni la prima udienza, e non resterebbe quindi preclusa la possibilità di fissare medio termine una udienza, o di stimolare un contraddittorio scritto.

Né appare davvero escluso dalla lettera della norma che anche le questioni indicate nella prima parte del primo comma possano essere oggetto di quella valutazione di opportunità che consente al giudice di disporre la trattazione della questione, considerato che permangono anche dopo la riforma i poteri di direzione del procedimento di cui all'art. 175 c.p.c..

Ma soprattutto, non deve essere trascurato che la riforma ha introdotto la clausola generale di cui al secondo comma dell'art. 101 c.p.c. la cui formula

assertiva non soltanto consente, ma impone di assicurare sempre il rispetto del contraddittorio.

Tale contraddittorio non può che essere preventivo rispetto all'assunzione della decisione da parte del giudice, in quanto la mera possibilità di successiva revoca del provvedimento, peraltro non impugnabile, non garantisce all'evidenza il diritto di difesa delle parti che medio tempore sarebbero costrette a darvi esecuzione, come nel caso di ordine di rinnovazione della citazione reputata nulla.

L'art. 101 c.p.c., secondo comma, costituisce quindi la chiave di volta che, secondo la maggioranza degli operatori del settore consente di interpretare in senso costituzionalmente orientato il sistema delle verifiche preliminari introdotto dal legislatore della riforma, che diversamente sarebbe irrimediabilmente affetto dai vizi di illegittimità costituzionale denunciati nell'ordinanza di remissione.

La lettura del sistema normativo che qui si propone evita anzitutto di incorrere nelle censure di irragionevolezza (art. 3 Cost), data la facoltà del giudice di stimolare comunque il contraddittorio, in forma orale o scritta, ogniqualvolta lo ritenga opportuno per il più sollecito e leale svolgimento del procedimento (art. 175 c.p.c.), mentre la corretta applicazione del secondo comma dell'art. 101 c.p.c. consente di garantire il rispetto del principio di "parità delle armi" tra le parti processuali, e conseguentemente del principio del giusto processo (art. 111 Cost), evitando quel vulnus al diritto di difesa (art. 24 Cost) che conseguirebbe ad una decisione senza contraddittorio su eccezioni o fatti nuovi introdotti dal convenuto o sollevati d'ufficio dal giudice.

### **4. Sul dedotto profilo di illegittimità per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.**

Il Tribunale remittente ipotizza un eccesso di delega, perché la legge delega, pur altrove molto dettagliata, non aveva affatto previsto la fase preliminare disciplinata dall'art. 171 bis c.p.c., che risulterebbe invece "gravemente distonica" rispetto all'assetto previsto dal legislatore delegante.

Tale assetto, pur anticipando rispetto alla prima udienza le memorie - che nel sistema previgente erano successive - tuttavia prevedeva una concentrazione alla prima udienza di tutte le attività del giudice istruttore, ivi comprese, ad avviso del remittente, le verifiche preliminari.

Nella consapevolezza che per concretizzare il vizio di eccesso di delega non è sufficiente che il Legislatore non abbia previsto una certa disciplina contenuta nel decreto delegato, il giudice remittente procede

alla verifica di coerenza di tale disciplina - nel caso di specie di quella della fase preliminare - con i principi espressi dalla stessa legge delega, concludendo per l'incoerenza.

Nell'ordinanza di remissione tale incoerenza è individuata nel fatto che il sistema normativo non consente, in quella fase anticipata, quel contraddittorio con le parti che si sarebbe realizzato invece qualora fosse stato previsto il compimento delle verifiche preliminari in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c., e al cui rispetto il legislatore delegante ha subordinato espressamente gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo, giusta espresso disposto dell'art. 1, comma 1, della legge di delega.

L'impossibilità di provocare il contraddittorio nella fase delle verifiche preliminari è quindi la premessa logica dell'affermazione del vizio di eccesso di delega. La lettura alternativa che ha riferito sopra U.N.C.C. (e che è quella offerta dalla maggioranza dell'Avvocatura civilistica e degli interpreti) in ordine al dovere del giudice di provocare il contraddittorio sulle eccezioni del convenuto, sull'ampliamento del thema decidendum e sulle questioni sollevate d'ufficio, oltre che sulla possibilità di provocarlo qualora l'interlocuzione con le parti sia opportuna per rendere più sollecito e leale lo svolgimento del processo, consente di superare questa censura.

Deve però essere sottolineato che soltanto la lettura che impone al giudice l'obbligo – e non la sola facoltà - di stimolare il contraddittorio prima di decidere su questioni sulle quali le parti non hanno avuto l'opportunità di interloquire, ha il potere di rendere la norma esente dalle censure di costituzionalità.

Infatti l'attuazione del giusto processo, a cui il principio del contraddittorio è intrinseco, è disciplinato dalla Costituzione che all'art. 111 prevede per esso una riserva di legge.

Il Legislatore delegante non avrebbe infatti avuto in nessun caso, neppure in nome della ragionevole durata del processo, il potere di attribuire a quello delegato la facoltà di riservare alla discrezionalità del giudice l'attuazione del contraddittorio, a pena di illegittimità costituzionale della stessa legge delega e, a cascata, del decreto delegato.

Codesta Corte ha già ritenuto che il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dall'art. 111 Cost.; una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione

logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti (Sent. 111/2022).

Ugualmente ha affermato che un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. (Sent. 317/2009).

Non solo.

È noto che il Legislatore delegante, nel fissare i principi che dovevano presiedere alla disciplina del processo di primo grado, ed alla assegnazione dei termini per le relative memorie, aveva stabilito (legge 206/2021, art. 1 comma 5 lett. G) che dovessero essere garantiti "in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile".

È per questo che, ad avviso di quella maggioranza dell'Avvocatura della quale UNCC è legittimata a farsi portavoce, deve ritenersi che l'art. 171 bis c.p.c. possa essere ritenuto costituzionalmente legittimo soltanto qualora esso venga letto alla luce del disposto dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., di nuova introduzione,

che impone al giudice di provocare il contraddittorio orale o scritto prima di assumere decisioni su questioni sulle quali le parti non abbiano avuto occasione di interloquire, e alla luce della facoltà del giudice, anche nella medesima fase preliminare, di stimolare il contraddittorio sulle questioni di cui ritenga comunque opportuna la previa trattazione, ai sensi dell'art. 175 c.p.c.: perché sembra che tale fosse la volontà del delegante, e perché tale è la conseguenza imposta dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Monica Ceravolo

# Plusvalenze immobiliari.

## Le cessioni di immobili oggetto del Superbonus

di Stefania Farruggia, Notaio in Padova

L'art. 1, commi 64 e seguenti dell'ultima legge finanziaria ha introdotto una nuova fattispecie di plusvalenza, che può essere originata dalla cessione di immobili, posta in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i quali sono stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all'art. 119 D.L. n. 34/2020 (cd. Superbonus), conv. con L. 77/2020, conclusi da non più di dieci anni al momento della cessione ed ha, altresì, introdotto regole peculiari per il calcolo di siffatte plusvalenze.

Come per le altre plusvalenze immobiliare, anche per queste è prevista la possibilità alternativa che siano computate nella dichiarazione dei redditi oppure, che sia chiesta al Notaio, all'atto della cessione, l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste (cfr. art. 1, comma 65, L. 213/2023). Imposta sostitutiva, che ancora oggi continua ad essere pari al 26%, e la cui applicazione è soggetta alla richiesta del contribuente, che deve risultare da apposita clausola dell'atto di cessione immobiliare.

La normativa è per certi versi fin troppo generica e crea problemi interpretativi.

Per agevolare il lettore nella disamina della questione, si riportano di seguito l'art. 67, comma 1 lett b-bis), TUIR, che disciplina i presupposti per l'operatività della nuova plusvalenza, e l'inciso introdotto all'art. 68, comma 1, TUIR circa i criteri per la determinazione della base imponibile, così come modificati dalla L. 213/2023. Ciascuna delle su citate disposizioni sarà seguita da alcune osservazioni finalizzate ad aiutare il consulente ad orientarsi nell'applicazione della normativa in esame, ma certamente non esaustive sull'argomento.

**L'art. 67, comma 1 lett b-bis), TUIR** introduce la fattispecie delle «*plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o*

*di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo*».

Con riferimento ai presupposti di operatività, si evidenzia che la plusvalenza si genera in caso di:

**1. cessioni a titolo oneroso**, con la conseguenza, pertanto, che ne è esclusa qualunque forma di cessione a titolo gratuito;

**2. immobili per i quali siano stati eseguiti gli interventi di cui all'art. 119 D.L. 34/2020**, con la conseguenza che, stando a quanto disposto all'art. 67 TUIR come novellato, qualunque degli interventi indicati nella predetta disposizione e non solo gli interventi per i quali si sia usufruito del c.d. Bonus 110% rientra nella fattispecie in esame.

Può trattarsi, pertanto, di:

- interventi di efficientamento energetico (c.d. Super-EcoBonus) come ad esempio: coibentazione del tetto; interventi, sulle parti comuni degli edifici e su edifici indipendenti, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento ecc; (cfr. art. 119 da lett. a lett. c);

- interventi di riduzione di rischi sismico (c.d. Super SismaBonus);

- interventi attinenti al fotovoltaico;

- interventi relativi alle colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

**3. cessione nell'arco di dieci anni dalla data di conclusione dell'intervento agevolato**, con la

conseguenza che il *dies a quo* varia a seconda del tipo di intervento eseguito sull'immobile e con la conseguenza che l'espressione generica utilizzata dal legislatore determina incertezza sull'individuazione di tale data. Si osserva, infatti, che gli interventi capaci di determinare l'insorgere della nuova plusvalenza potrebbero richiedere una trasformazione urbanistica ed edilizia, ma ciò non è indispensabile. Nel primo caso, gli interventi richiederebbero un provvedimento urbanistico (si pensi ad un permesso di costruire, ad una SCIA o alla CILA-SuperBonus) e si potrebbe pensare che i dieci anni decorrano dalla conclusione del procedimento edilizio/urbanistico. Se l'intervento, invece, non ha richiesto la trasformazione urbanistica

ed edilizia dell'immobile, la data di conclusione dell'intervento potrebbe farsi coincidere con il rilascio del visto di conformità di cui al sopra citato art. 119, comma 11. Ad ogni modo, si ritiene che qualsiasi documento predisposto o eseguito nell'ambito del procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni cc.dd. SuperBonus possa essere utilizzato per dimostrare la data di conclusione dell'intervento. Pertanto, si potrebbe assumere come *dies a quo* la redazione dell'attestato di prestazione energetica finale, nel caso di Super-EcoBonus, o la data di rilascio del collaudo finale predisposto, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico a seguito dell'ultimazione dei lavori strutturali;

**4. sono esclusi**, come avviene per le altre plusvalenze immobiliari, gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del suddetto periodo di dieci anni (quindi dieci anni dalla conclusione dell'intervento) ovvero, qualora la cessione intervenga prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile, sono escluse le unità immobiliari che siano stati adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte di tale periodo.

Con riferimento all'individuazione della base imponibile assume rilievo l'art. 68, comma 1, TUIR, il cui contenuto, come già sopra precisato, è stato integrato con la disposizione di cui infra.

Prima di analizzare le novità normative, giova ricordare che, come per le altre plusvalenze immobiliari:

a. la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita (o meglio "tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta") e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo;

b. per gli immobili acquistati per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

La regola di cui alla lettera a. va coordinata con la novità introdotta dall'ultima finanziaria.

In particolare l'**art. 68, comma 1, TUIR** statuisce che «*Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di*

*cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».*

Ciò significa che, nel caso in cui si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e sia stata esercitata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, non si considerano tra i "costi inerenti all'immobile" quelli sostenuti per gli interventi oppure si considerano solo nella misura del 50% a seconda che siano trascorsi più o meno di cinque anni tra la conclusione dell'intervento e la cessione dell'immobile.

Si distinguono, quindi, due ipotesi:

1. se i lavori sono conclusi da più di cinque anni al momento della cessione, si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi;
2. se i lavori sono conclusi da meno di cinque anni al momento della cessione, non si tiene conto di alcuna spesa relativa all'intervento.

Il legislatore ha poi precisato che, qualora tra la data di acquisto o di costruzione dell'immobile di cui alla lett. b-bis) e la data della cessione, siano intercorsi più di cinque anni, il prezzo di acquisto o di costruzione deve essere rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Come già sopra evidenziato, si osserva che le condizioni che si sia fruito del Bonus nella misura del 110% e il fatto che si sia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta è previsto nel solo art. 68 e non anche nell'art. 67. Non è chiaro se ciò sia dovuto a un difetto di coordinamento tra le due diverse disposizioni o ad una scelta del legislatore.

Infine, si sottolinea che anche per l'art. 68 TUIR si ripropongono le medesime perplessità circa l'individuazione del *dies a quo*. Sul punto valgono le medesime considerazioni di cui sopra.

L'introduzione di tale nuova fattispecie di plusvalenza comporta non pochi problemi sull'individuazione dei casi in concreto assoggettabili alla nuova disciplina e, in generale, sulla sua applicazione. Si pensi all'ipotesi di vendita di immobili per i quali siano stati eseguiti solo interventi sulle parti comuni, oppure al caso in cui per gli interventi sia stata chiesta l'agevolazione del 110%, ma non lo sconto in fattura o la cessione dei crediti ovvero ai casi in cui il beneficiario delle detrazioni sia un soggetto diverso dal cedente.

Stefania Farruggia



## Gli orientamenti del Tribunale... di casa nostra

di Marta Lico e Fiorenza Tomat, Avvocati in Padova

La dott.ssa Sacchetto, presidente della seconda sezione del nostro Tribunale, al fine di favorire la collaborazione tra avvocati e magistrati, ci ha inviato cinque pronunce relative a tematiche di particolare rilievo per la giurisprudenza di merito del nostro foro. Vi proponiamo di seguito le massime elaborate dalla sezione quale espressione dell'attuale orientamento della giurisprudenza patavina.

Invitiamo chi fosse interessato a ricevere il testo integrale delle sentenze, ad inviare una e-mail a: [pqm.padova@gmail.com](mailto:pqm.padova@gmail.com).

La prima pronuncia che riportiamo, in tema di **liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale**, fa con estrema chiarezza il punto sulla natura del danno e sulle sue forme di risarcibilità, alla luce dell'elaborazione delle specifiche Tabelle milanesi in materia:

*"Il danno non patrimoniale subito per la morte del proprio congiunto è risarcibile e consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita o modifica peggiorativa del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, quali conseguenze della lesione dell'interesse protetto. Presupposti per riconoscere tale voce di danno sono sia l'esistenza di un vincolo, giuridicamente rilevante, tra congiunto e vittima, sia l'intensità e la tangibilità del vincolo affettivo che intercorre tra le parti.*

*In forza del principio di integralità del risarcimento, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e cioè:*

*- sia la sofferenza morale interiore soggettiva patita, consistente nel dolore e nella sofferenza provocati dalla mancanza della persona cara o dalla sua mutata condizione fisica e nella perdita dei vari benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto;*

*- sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, consistente nella diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicitate dal danneggiato (cfr. Cass., III Sez., n. 28989/2019).*

*In particolare, la sussistenza di un legame affettivo e della correlata sofferenza morale soggettiva per la morte può, considerato il vincolo parentale, ritenersi*

*provata in base a un meccanismo presuntivo.*

*Le conseguenze lesive possono inoltre consistere in una vera e propria malattia fisica, integrante allora danno alla salute. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato in via equitativa, apprezzando tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi forniti dal danneggiato, quali:*

*- la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass., Sez. III, sent. n. 28989/2019);*

*- le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e ogni altra circostanza (Cass., Sez. III, sent. n. 22909/2012; Cass., Sez. III, sent. 20667/2010);*

*- quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 11212/2019; Cass., Sez. III, sent. n. 2788/2019).*

*Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.*

*La Sezione liquida il danno da perdita del rapporto parentale sulla base dei criteri a punti indicati dalle Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e del relativo valore punto.*

*Non si ritiene di applicare i criteri di cui alla Tabella di Roma trattandosi di una tabella che, pur basata sul sistema a punti, non ha estratto il valore medio del punto dai precedenti giurisprudenziali e considerato altresì che la stessa non è mai stata applicata dal Tribunale di Padova, che ha sempre fatto ricorso a quelle milanesi.*

*Si ritiene preferibile fare riferimento all'ultima tabella milanese, revisionata nel mese di giugno 2022 proprio per recepire le indicazioni della Suprema Corte.*



Anche la Cassazione ha recentemente riconosciuto essere corretta l'applicazione dei criteri dalla stessa elaborati: come si legge infatti nell'ordinanza 37009 del 2022 "le tabelle milanesi pubblicate nel giugno 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione" (ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c. del 27.09.2022, dott.ssa Saturni, resa all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 4057/2021).

La vertenza, nello specifico, riguardava la richiesta di risarcimento del danno da parte degli eredi e congiunti di un uomo, di anni 67, deceduto a seguito e a causa di errati trattamenti sanitari.

A chiedere il risarcimento, in particolare, erano i tre figli naturali della vittima, la moglie, e le due figlie di lei, avute da un precedente rapporto, che convivevano con il de cuius da molto tempo e con il quale avevano stabilito un profondo legame affettivo.

Il Tribunale di Padova, nella evidenziata pronuncia, ha posto dunque l'accento anche su un'altra rilevante questione, quella della "famiglia di fatto", sottolineando come "negli ultimi decenni il modello di famiglia naturale "c.d. allargata" ha avuto larga diffusione e ha dimostrato come possa sostanzarsi negli stessi requisiti della stabilità, coabitazione e reciproca solidarietà etica e morale, e ciò seconda una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., così combinata con le norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione".

La dott.ssa Saturni riconosce, dunque, piena rilevanza, anche risarcitoria, a siffatte situazioni sociali, secondo quanto già affermato dalla Suprema Corte, pur precisando, però, che la sussistenza di essa può "desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l'assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incumbenti sul genitore de iure" (così Cass. 21 aprile 2016 n. 8037).

Di particolare rilievo è anche la pronuncia in materia di **danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.**

Il Tribunale di Padova, in una recente sentenza a firma della dott.ssa Zambotto (sent. N. 857/2023), si è soffermato sulla responsabilità del custode di strade aperte al pubblico transito o di autostrade, stabilendo che "L'art. 2051 c.c., sul presupposto che

il soggetto in grado di governare la cosa sia il custode, pone in capo a quest'ultimo una responsabilità oggettiva, che viene meno solo laddove questi riesca a dimostrare la sussistenza del caso fortuito, ossia di un elemento imprevedibile per la natura del fatto in sé e/o per il tempo insufficiente per esercitare il poterdovere di custodia".

Con riguardo alle strade aperte al pubblico transito, e a maggior ragione a quelle destinate alla percorrenza veloce, come le autostrade, incombe sul custode l'obbligo di svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti, andando egli esente da responsabilità solamente ove provi che l'alterazione dello stato della strada ha avuto carattere imprevedibile e non tempestivamente conoscibile né eliminabile o segnalabile.

La notevole estensione della rete autostradale e l'uso della stessa da parte di un grande numero di utenti non rendono inapplicabile l'art. 2051 c.c., ma incidono solamente sul giudizio di ragionevole esigibilità dell'intervento neutralizzatore, spettando tuttavia all'obligato la dimostrazione dell'inesigibilità dello stesso in ragione del ristretto lasso di tempo intercorso tra il sorgere del pericolo e il verificarsi dell'evento dannoso.

Poiché è richiesta una condotta attiva da parte del custode, per dimostrare l'inesigibilità dell'intervento non è sufficiente che costui provi di non aver ricevuto segnalazioni da parte di terzi, potendo invece essere determinante un monitoraggio recente da parte del personale addetto alla viabilità".

Il terzo approdo giurisprudenziale sottoposto alla nostra attenzione riguarda la **rilevanza della fattura elettronica in relazione all'emissione dei decreti ingiuntivi.**

Secondo l'attuale orientamento della II Sezione civile le mere fatture elettroniche non integrano prova scritta ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., dal momento che detta disposizione fa riferimento agli "estratti autentici delle scritture contabili ..... regolarmente tenute" e agli "estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture" e quindi non alla singola fattura.

L'orientamento, spiega la Presidente dott.ssa Sacchetto, anche se difforme da quello di altri Tribunali, è dettato dalle seguenti considerazioni:

1. l'art.634, comma 2 c.p.c. continua a fare riferimento al complesso delle scritture contabili o tributarie dell'imprenditore, che devono avere

anche determinati requisiti e non è estensibile alle fatture, delle quali, isolatamente considerate, non si può attestare la regolare tenuta o la tenuta in conformità a legge ma eventualmente l'emissione in conformità a legge;

2. l'art.634, comma 2 c.p.c. prevede una prova monitoria privilegiata, in quanto amplia l'efficacia probatoria delle scritture contabili di cui agli artt.2214 e ss. c.c., sotto il profilo soggettivo, ritenendole idonee a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo anche nei confronti di chi non riveste la qualifica di imprenditore, in aperta deroga agli artt.2709 e 2710 c.c. e tale deroga va considerata come tassativa e di stretta interpretazione e non può essere estesa per analogia alle mere fatture;

3. la circostanza che la tenuta di determinate scritture tributarie non sia obbligatoria a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, comporta l'impossibilità per l'imprenditore che decida di non tenere dette scritture di disporre di una prova scritta, ai sensi dell'art.634, comma 2 c.p.c. con la conseguenza che lo stesso, se non dispone di scritture (contabili) regolarmente tenute o di altra prova scritta, ai sensi degli artt.633, n.1 e 634, comma 1 c.p.c., potrà agire in giudizio solo nelle forme del rito ordinario o semplificato;

4. non è sostenibile una tacita modificazione del disposto dell'art.634 comma 2 c.p.c. per effetto dell'introduzione della fatturazione elettronica.

Deve essere sottolineato, specifica ulteriormente il magistrato, che decreti ingiuntivi emessi in passato dal Tribunale di Padova sulla base delle fatture elettroniche, o riguardano un'epoca precedente l'adozione dell'indirizzo suindicato o, più spesso, sono stati in realtà concessi per la presenza, oltre che delle fatture elettroniche, di altri documenti, nel complesso integrativi della prova scritta richiesta dall'art.633 c.p.c. (es. DDT sottoscritti per ricevuta, indicativi dei prezzi della merce consegnata e fatturata, oppure scritti provenienti dal debitore, idonei a confermare le fatture ecc.).

La prima massima in diritto bancario elaborata dal Tribunale di Padova quale espressione dell'attuale orientamento riguarda l'**anatocismo nei contratti di mutuo con piano di ammortamento alla francese** ed è la seguente: *"La maggiore onerosità di un piano di rimborso rispetto ad un altro non coincide con l'anatocismo, la cui caratteristica essenziale è invece quella di capitalizzare gli interessi, cosa che nel piano di ammortamento alla francese non si verifica, in quanto: gli interessi inglobati nelle rate del piano sono calcolati unicamente sulla quota di capitale non ancora rimborsato e non anche sugli interessi già maturati; in*

*secondo luogo, perché alla scadenza di ciascuna rata gli interessi già maturati non sono capitalizzati, ma pagati dal mutuatario come quota interessi della rata medesima".*

In breve, secondo il nostro Tribunale l'ammortamento alla francese non comporta anatocismo, né comporta frizioni con il principio causale (con riferimento al momento genetico del contratto) o con i principi di buona fede e correttezza (con riferimento al momento antecedente o successivo alla nascita del vincolo contrattuale).

L'ultima pronuncia, avente ad oggetto una causa di opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca che aveva azionato in via monitoria un credito portato da mutuo fondiario, riguarda **gli oneri di allegazione in materia di usura**: *"Gli oneri di allegazione in materia di usura gravano sulla parte che intenda eccepire la sussistenza di interessi usurari e impongono l'allegazione precisa di: tipo contrattuale; clausola negoziale; tasso degli interessi concretamente pattuiti calcolato anche all'esito dell'inclusione di specifiche poste di debito non prese in considerazione dalla banca nella redazione del contratto; tasso soglia pro tempore vigente; misura della divergenza in eccesso tra i due tassi; eventuale qualità di consumatore".*

La dott.ssa Maiolino richiama in sentenza la pronuncia della Cassazione, a Sezioni Unite, n.19597/2020 che, sempre in tema di tassi moratori, dispone che *"l'onere probatorio si atteggia nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento"*, e precisa che il deducente ha l'onere di provare non solo la clausola negoziale relativa agli interessi moratori, ma anche l'ammontare di quelli applicati in concreto.

Inoltre, è preciso onere del mutuatario documentare la restituzione della somma erogata: *"trattandosi di un contratto di mutuo non coglie nel segno la contestazione che ritiene necessaria la produzione da parte della Banca degli estratti conto integrali dalla nascita del rapporto al suo esaurimento, giacché, una volta dimostrata l'erogazione della somma, è il mutuatario che deve dimostrarne la restituzione".*

Marta Lico e Fiorenza Tomat

## Un saluto ai nuovi iscritti

La Camera Civile degli avvocati di Padova "Alberto Trabucchi" da il benvenuto ai Colleghi nuovi iscritti

Alessandro Negro  
Paola Vallerini  
Roberto Ceccon  
Alberto Paccagnella  
Giulia Favaretto



### Ci Piace:


1. il wi fi in tribunale;
2. i nuovi spazi per le mediazioni presso il Consiglio dell'Ordine;
3. la Ragione recapitata in studio.



### Non ci Piace:

1. le voci di riforma della riforma;
2. l'uscita di Giovanna Golfetto dal comitato di redazione;
3. il concorso di magistratura aperto ai neolaureati.

### La soluzione del numero precedente:




## Cruciverba

### Orizzontali:

2. Acquisto della proprietà di un immobile a seguito di prolungato possesso
4. E' consensualistico quello previsto dall'art. 1376 c.c.
6. Il compenso dell'agente
9. Quella feriale va dal primo all'ultimo giorno di agosto
10. Deve rispettarla l'avvocato
11. Lo sono i fatti dell'art. 2043 c.c.
12. La donazione gravata da un onere

### Verticali:

1. Vi si appella la sentenza del Giudice di Pace
3. Possono essere effettuati anche in natura e crediti
5. Lo è il lavoro prestato alle dipendenze dell'imprenditore
7. Lo è la parte che non si costituisce nei termini stabiliti
8. Dovere di correttezza e reciproca lealtà



## Grazie Giovanna!

Salutiamo con affetto un'altra importante componente del nostro comitato di redazione, che lascia l'incarico per concomitanti impegni professionali.

Tutti noi ringraziamo di cuore Giovanna Golfetto sia per essersi occupata, in ogni numero, degli ormai irrinunciabili cruciverba giuridici, sia per aver

contribuito con costanza, impegno, esperienza e preparazione a far sì che la ricerca dei contributi del comitato rimanesse sempre puntuale e di pregio.

Con il nostro migliore augurio per tutto quello che Ti aspetta, un caloroso grazie!

Il comitato di redazione





# VITALE

italian fine jewelry

— — — — —  
CREAZIONI  
UNICHE E RAFFINATE  
PER I TUOI  
MOMENTI SPECIALI

**Nuovo showroom a Padova**  
Via Calatafimi, 16

Si riceve su appuntamento  
T. 049 4907257



KROMATIKA



**Piquemme**

Notiziario della Camera Civile degli Avvocati di Padova - Alberto Trabucchi  
Anno 30 | Seconda serie - N°12 - Febbraio 2024